



## **ORDINANZA SINDACALE N. 40 del 20/11/2020**

### **OGGETTO: DISCIPLINA PER LO SGOMBERO DELLA NEVE**

#### **LA SINDACA**

RITENUTA la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare che, in caso di nevicate, possa essere compromessa la circolazione pedonale e stradale e l'incolumità delle persone;

RAVVISATA l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

VISTI gli artt. 7 e 159 del Vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo 285/1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il Regolamento Comunale dei Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di spazzamento e pulizia del suolo pubblico;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO la L. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno adottare i relativi provvedimenti;

#### **ORDINA**

in caso di nevicate che:

1. sulle strade e/o piazze ove già esiste il divieto di sosta, è vietata permanentemente la sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata;
2. nelle strade dove vigono i divieti di sosta per pulizia strade, anche in caso di nevicate va rispettato il dispositivo di divieto (giorno ed orario) per permettere l'eventuale passaggio dei mezzi d'opera;
3. il posizionamento di sacchi e/o contenitori dei rifiuti sulla pubblica via nei giorni stabiliti, deve avvenire in modo tale da non compromettere il passaggio dello spazzaneve o mezzi d'opera;
4. i proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della rispettiva proprietà;

5. i proprietari, se vi abitano, o i conduttori di case o di negozi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare, tenendo sgombero uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;
6. i balconi e i davanzali devono essere sgomberati dalla neve nelle prime ore del mattino in modo da non recare molestia o danni ai passanti;
7. in caso di gelo i proprietari degli immobili o i conduttori, provvederanno a cospargere sui passaggi e sugli spazi di cui ai precedenti punti 4 e 5, sabbia, sale ed altro materiale atto ad evitare pericolo al passaggio e/o transito dei pedoni;
8. i proprietari o conduttori di tutti gli stabili, sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti verso il suolo pubblico con le dovute cautele affinché l'operazione non possa recare danno o molestia ai passanti;
9. durante lo sgelò di tenere sgomberate le bocchette di scarico davanti alle abitazioni e/o negozi per il deflusso delle acque in pubblica fognatura;
10. durante e dopo le nevicate, è vietato depositare su vie, piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o aree private;
11. è fatto obbligo ai proprietari o conduttori degli immobili in fregio alle pubbliche strade, di provvedere al taglio dei rami di piante esistenti sulla loro proprietà e sporgenti sul suolo pubblico se pericolanti, attesa la loro responsabilità per eventuali danni a terzi;
12. è fatto obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti limitando al massimo i prevedibili disagi al passaggio delle persone con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi deambulatori.

## **AVVERTE**

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali e dal Codice della Strada vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, i contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 150,00.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e ne sarà data diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa e con ogni mezzo a disposizione ed ha efficacia per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia (D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.) o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), da proporre rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **DISPONE**

- la sospensione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e dei mercati ambulanti in caso di nevicate superiori a 10 (dieci) centimetri;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Pioltello, 20/11/2020

La Sindaca  
**COSCIOTTI IVONNE**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)